



# COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

-----  
 28011 - Piazza della Vittoria n. 11  
 Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013  
 protocollo@comune.armeno.no.it  
 armeno@cert.ruparpiemonte.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 105 del 19/11/2019

### OGGETTO:

**ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di novembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                   | Presente |
|----------------------------------|----------|
| 1. LAVARINI MARA MARIA - Sindaco | Sì       |
| 2. BUZIO CARLO - Vice Sindaco    | No       |
| 3. FRASCOIA ORIETTA - Assessore  | Sì       |
| Totale Presenti:                 | 2        |
| Totale Assenti:                  | 1        |

Partecipa il Segretario Comunale MAROCCO PIERLUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco LAVARINI MARA MARIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso** che:

- tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali e di eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio nonché il sostegno ed il coordinamento delle iniziative culturali promosse dalle Associazioni medesime;
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Armeno, nel perseguire lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, collabora con istituzioni pubbliche e private alla realizzazione di iniziative meritevoli di sostegno;
- nell'ambito del Comune di Armeno operano associazioni, comitati e gruppi variamente impegnati nella promozione dello sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio nonché il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- le suddette associazioni sono grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo e collabora già da anni, per conto di questa Amministrazione comunale, alla realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse;

**Considerato** che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio attese dalla cittadinanza;

**Richiamate** recenti interpretazioni della Corte dei Conti, interpellata in merito alla sussumibilità nei divieti di legge delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private, allorché Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative, posto che tali contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo;

### **Atteso** che:

- la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086);
- non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
- in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione

delservizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (Corte conti, sez. reg.Lombardia n. 1075/2010/PAR);

**Considerato**, dunque, che gli Enti, nell' esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, a norma dell' art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 sia vietato il solo contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'Ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso Ente;

**Ritenuto** che il sostegno economico che si intende fornire non rientri nel divieto di cui al già citato art. 6 del D.L. n 78/2010, in quanto occorre distinguere dalle sponsorizzazioni, non consentite dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente e che l' Ente svolge normalmente attraverso l' opera di soggetti terzi; il divieto di cui trattasi deve ritenersi infatti operante solo per sponsorizzazioni aventi per finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune , così da promuoverne l' immagine, mentre devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni ( sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell' interesse della collettività ( *ex multis* Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e 1076/2010 ; Corte dei Conti -- Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 46 del 2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 349/2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria n. 7/2011 );

**Ritenuto**, altresì, che la suddetta lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un' attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata dai soggetti destinatari di risorse pubbliche;

**Considerato** che l' Amministrazione Comunale è da sempre sensibile a sostenere ed incoraggiare le iniziative promosse dalle associazioni, comitati e gruppi impegnati nella promozione e tutela del territorio e delle tradizioni locali e che gli eventi *de quibus* costituiscono ormai appuntamento fisso il cui scopo , lungi dall' essere propagandistico o commerciale, è quello di ossequiare una tradizione ritualizzatasi nel cuore degli armenesi, che si traduce in momenti di incontro e socializzazione nonché di attenzione soprattutto nei confronti degli anziani e dei più giovani;

**Ravvisata** l'opportunità di copromuovere e patrocinare lo svolgimento delle iniziative *de quibus*;

**Dato atto** dell' ottemperanza a quanto prescritto dall' art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;

**Ravvisata** pertanto legittima la necessità di disporre, per i motivi sopra elencati, l'erogazione degli importi seguenti alle Associazioni indicate in elenco;

| ASSOCIAZIONE                        | IMPORTO    | IMPUTAZIONE della SPESA |          |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------|
|                                     |            | Intervento              | Capitolo |
| ASSOCIAZIONE COMBATTENTI COIROMONTE | € 700,00   |                         | 926.99   |
| ASSOCIAZIONE ALBERGHIERI ARMENO     | € 1.000,00 |                         | 926.99   |
| PRO LOCO COIROMONTE                 | € 1.000,00 |                         | 926.99   |

|  |                    |  |        |
|--|--------------------|--|--------|
| PRO LOCO ARMENO                          | € 5.500,00         |  | 926.99 |
| ASSOCIAZIONE ALPINI SOVAZZA              | € 500,00           |  | 926.99 |
| ASSOCIAZIONE COMBATTENTI SOVAZZA         | € 1.000,00         |  | 926.99 |
| BANDA MUSICALE MOTTARONE                 | € 3.000,00         |  | 758.99 |
| GRUPPO FOLKLORISTICO "AVV. FIORITO"      | € 500,00           |  | 758.99 |
| UNIONE SPORTIVA ARMENIESE –<br>MOTOCROSS | € 1.000,00         |  | 834.99 |
| ASSOCIAZIONE CALCIO ARMENO               | € 1.500,00         |  | 834.99 |
| ASSOCIAZIONE CUORE ATTIVO                | € 4.500,00         |  | 674.1  |
| A.I.B. ARMENO                            | € 500,00           |  | 1177.1 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                | <b>€ 20.700,00</b> |  |        |

**VISTO**, circa la competenza dell' organo deliberante, il disposto dell' art 48 del D.LGS: 18.08.2000 n. 267 " *Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali*"

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili dei settori interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

Di assegnare, per le motivazioni narrate in premessa, l'erogazione dei contributi come indicati in elenco:

| ASSOCIAZIONE                             | IMPORTO    | IMPUTAZIONE della SPESA |          |
|--|------------|-------------------------|----------|
|  |            | Intervento              | Capitolo |
| ASSOCIAZIONE COMBATTENTI<br>COIROMONTE   | € 700,00   |                         | 926.99   |
| ASSOCIAZIONE ALBERGHIERI ARMENO          | € 1.000,00 |                         | 926.99   |
| PRO LOCO COIROMONTE                      | € 1.000,00 |                         | 926.99   |
| PRO LOCO ARMENO                          | € 5.500,00 |                         | 926.99   |
| ASSOCIAZIONE ALPINI SOVAZZA              | € 500,00   |                         | 926.99   |
| ASSOCIAZIONE COMBATTENTI SOVAZZA         | € 1.000,00 |                         | 926.99   |
| BANDA MUSICALE MOTTARONE                 | € 3.000,00 |                         | 758.99   |
| GRUPPO FOLKLORISTICO "AVV. FIORITO"      | € 500,00   |                         | 758.99   |
| UNIONE SPORTIVA ARMENIESE –<br>MOTOCROSS | € 1.000,00 |                         | 834.99   |
| ASSOCIAZIONE CALCIO ARMENO               | € 1.500,00 |                         | 834.99   |

|                           |                    |  |        |
|---------------------------|--------------------|--|--------|
| ASSOCIAZIONE CUORE ATTIVO | € 4.500,00         |  | 674.1  |
| A.I.B. ARMENO             | € 500,00           |  | 1177.1 |
| TOTALE COMPLESSIVO        | <b>€ 20.700,00</b> |  |        |

Di dare atto che il contributo in oggetto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta oggetto di divieti di cui all' art 6 comma 9 del D.L. 78/2010.

Di dare atto che i contributi *de quo* saranno erogati dopo la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte da ciascuna associazione.

Di demandare al responsabile del servizio interessato l' adozione degli atti consequenziali.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del d. lgs. n.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
- firmato digitalmente -  
LAVARINI MARA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- firmato digitalmente -  
MAROCCO PIERLUIGI